



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX Direzione Organizzativa

Vigilanza e Controllo del Territorio

Manutenzione Verde Pubblico

Gestione Autoparco

ORDINANZA n. 134 del 30 giugno 2023

Oggetto: Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte. Periodo luglio – settembre 2023.

Il Comandante della Polizia Municipale

PREMESSO:

Che l'art. 3 comma I, n. 54, del Codice della Strada definisce la Zona a Traffico Limitato come "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categoria di utenti e di veicoli";

Che l'art. 7 comma IX del Codice della Strada stabilisce che i Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Rilevato che il territorio di Marinella di Selinunte è regolarmente caratterizzato da un afflusso notevole di persone residenti in Castelvetro e nella Valle del Belice, nonché da un incremento eccezionale della presenza turistica, caratteristica della stagione estiva;

Verificata sulla base di dati riferiti agli anni precedenti, l'esistenza di una notevole concentrazione di persone che, nelle ore serali e notturne, affollano la frazione di Marinella di Selinunte e le attività commerciali site nelle uniche Vie di transito della località in parola, con particolare riferimento alla Piazza Efebo, alla Via Marco Polo fino al civico 96, alla Via Scalo di Bruca, alla Piazza Empedocle ed al primo tratto della Via del Cantone fino al civico 53;

Accertata la necessità di istituire una zona a traffico limitato nella frazione di **Marinella di Selinunte**, che nel periodo estivo, per rendere più ordinata e funzionale la circolazione nella citata frazione al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di tranquillità e riposo dei cittadini residenti e dimoranti nonché degli ospiti delle strutture alberghiere ubicate lungo le vie interessate alla limitazione all'accesso e soprattutto al fine di garantire la sicurezza degli avventori che nel citato periodo affollano la frazione;

Ritenuto, inoltre, necessario dettare disposizioni per il rilascio dei permessi in deroga alla vigente Ordinanza riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Accertato altresì il rilevante numero di frequentatori degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento della frazione balneare di Marinella di Selinunte che determinano numerosi fenomeni di aggregazione notturna di giovani;

Preso Atto che l'odierno provvedimento può subire modifiche ed integrazioni a secondo di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o quant'altro ritenuto opportuno e utile per una

migliore fruizione della Zona a Traffico Limitato di che trattasi;

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento sindacale n. 7 del 31 gennaio 2023 di conferimento degli incarichi di Responsabili di Direzione Organizzativa;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendo integralmente trascritti

1) **ISTITUIRE la Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte, dalla giornata del sabato 8 luglio 2023 alla giornata di domenica 3 settembre 2023 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:**

Via Caboto (a partire dall'intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, nella Via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo fino al civico 96.

2) **ISTITUIRE gli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato come segue: dal lunedì al giovedì e le giornate domenicali dalle ore 21:30 alle ore 01:00; nelle giornate del venerdì e del sabato dalle ore 21:30 alle ore 02:00.**

3) **AUTORIZZARE** l'accesso e la circolazione in deroga dei veicoli di seguito specificamente indicati:

a) veicoli muniti di contrassegno ed a servizio di persone invalide che dovranno comunicare il loro status, e il numero di targa del veicolo a servizio della personale con disabilità, alla Polizia Municipale di Castelvetrano sulla seguente mail:

poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it ;

b) veicoli delle Forze dell'Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale, Protezione Civile;

c) Ambulanze;

d) veicoli di proprietà del Comune di Castelvetrano e degli Enti Pubblici che li utilizzeranno per i servizi di pronto intervento;

e) veicoli utilizzati dai medici reperibili ed in visita domiciliare muniti di apposito contrassegno che dovranno comunicare il loro status, e il numero di targa del veicolo al loro servizio, alla Polizia Municipale di Castelvetrano sulla seguente mail:

poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it ;

f) i marinai/pescatori residenti nella frazione di Marinella di Selinunte nella fascia oraria in cui è stata istituita la Zona a Traffico Limitato sono autorizzati a raggiungere i natanti ormeggiati nel porticciolo percorrendo, con la massima cautela, in controsenso di marcia la Via del Cantone.

3. Abrogare tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente.

Dare Atto che l'odierno provvedimento può subire modifiche ed integrazioni a secondo di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o quant'altro ritenuto opportuno e utile per una migliore fruizione della Zona a Traffico Limitato di che trattasi;

La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica, nonché del cartello della rilevazione delle infrazioni a mezzo "Street Control", atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati

dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

che l'odierna Ordinanza sarà trasmessa alle Forze di Polizia del territorio comunale.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 30 giugno 2023

*Il Comandante della Polizia Municipale
f.to (Comm. C. Antonio Ferracane)*